

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ambito Territoriale di Milano- Ufficio Contenzioso Civile

Tel. 02.92891520 – Fax 02.92891583

Via Soderini, 24 – 20146 Milano

Pec: uspmi@postacert.istruzione.it

RG. 2014/2018

Udienza ex art.700 c.p.c.: 30/03/2018

Udienza ex art.414 c.p.c.: 29/05/2018

Giudice : Dott.ssa Bertoli

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione lavoro

MEMORIA DIFENSIVA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

su ricorso ex artt. 700 e 414 c.p.c.

Il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** in persona del Ministro pro tempore, **l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia** in persona del Direttore in carica, **l'Ambito Territoriale di Milano**, in persona del Dirigente in carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.Lgs. 31 marzo 1998, n°80 e succ. modif. dalla Dr.ssa Avv. Emanuela Lucia Romano (C.F. RMNMLL73B45F537M), funzionario in servizio presso lo stesso Ambito territoriale, legalmente domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro di cui all'art. 12 bis, D. Lgs. 3 febbraio 1993, n°29 come introdotto dall'art. 7, D.Lgs. 31 marzo 1998, n°80, - in Milano, Via Soderini, 24, Pec: uspmi@postacert.istruzione.it

Resistente

contro

BARBAGALLO ANGELA MONIA (BRBNLM77A51C351M) rappresentata e difesa dall'avv. **Laura Maria Puzzo** del Foro di Enna.

Ricorrente

* * *

Con ricorso proposto contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, premessi i fatti di cui al ricorso stesso, la ricorrente chiede che l'intestato Tribunale si pronunci in via cautelare e nel merito per:

- **RICONOSCERE** il diritto di precedenza spettante ai sensi dell'art.33, commi 5 e 7 L. 104/1992 con la disapplicazione della limitazione prevista dall'art.13 del CCNI 2016 e 2017 per i docenti sottoposti a mobilità interprovinciale.
- **DICHIARARE** l'illegittimità del trasferimento della ricorrente presso ambito territoriale LOM0025 avvenuta a seguito delle illegittime procedure di mobilità per il 2016/2017 e 2017/2018 per mancato riconoscimento del diritto di precedenza spettante alla docente e per mancato riconoscimento del punteggio e dello scorrimento della graduatoria.
- **PROCEDERE** al trasferimento della ricorrente nella sede richiesta in domanda di mobilità 2016 o, in subordine nella domanda di mobilità 2017, nell'ambito Sicilia 0006



in provincia di Catania, nel Comune o scuola più vicina o ritenuta idonea, ovvero come per legge e ORDINARE al MIUR di procedere al compimento dei relativi atti.

* * *

La resistente Amministrazione, contesta, in fatto e in diritto, quanto *ex adverso* dedotto nel ricorso introduttivo del presente giudizio, eccependone l'infondatezza dello stesso per i seguenti motivi.

I FATTI

La docente ricorrente:

- Il 01/09/2015 è **stata immessa in ruolo come docente senza sede in Provincia di Milano** ai sensi della Legge 107/2015, art.1, comma 98, lettera c) – graduatorie ad esaurimento – scuola primaria – posto comune (**all.1 – stato matricolare con allegati**).
- Come previsto dalla stessa Legge 107/2015, ha presentato **Domanda di Mobilità (FASE C)** per l'a.s. 2016/2017 e ha ottenuto assegnazione di incarico triennale presso Scuola Primaria di Milano “Giovanni Falcone” (**all.2**)
- Ha presentato nuova domanda trasferimento per l'a.s. 2017/2018 (**all.3**) , ma non l'ha ottenuto per indisponibilità di posti mantenendo, così, la sede di titolarità in Milano.

SUL PROCEDIMENTO CAUTELARE

Assenza di *periculum in mora* e del *fumus boni iuris*.

Il provvedimento cautelare andrà sicuramente rigettato per carenza del requisito del *periculum in mora*.

La costante giurisprudenza di legittimità e di merito, come noto, al fine di evitare il rischio che la tutela cautelare assuma una funzione surrogatoria nei confronti del processo del lavoro, per sua natura già rapido, ritiene che sia necessario un accertamento puntuale e preciso circa la sussistenza dei requisiti essenziali a cui è subordinato il ricorso alla tutela d'urgenza tanto che, si ritiene, solo in presenza del *periculum* può vagliarsi anche la sussistenza del *fumus boni iuris*.

In particolare, poiché il provvedimento ex art.700 c.p.c. è uno strumento di carattere straordinario che la legge appresta a favore del ricorrente quando sia effettivo il pericolo di un danno grave ed irreparabile, per evitare il quale non sia possibile attendere i tempi di tutela ordinaria, è onere del ricorrente fornire prova concreta e specifica in ordine alla situazione di temibile *vulnus* alla sua vita professionale e di relazione. Il danno che si vuole evitare è un danno che in alcun modo potrebbe essere ristorato con la futura e successiva sentenza di merito. Il *periculum* deve essere accertato e valutato in concreto, nella sua consistenza obiettiva, tenuto conto della circostanze specifiche del caso, *soprattutto con riferimento a quelle che possono determinare l'insoddisfazione del diritto*” (Tribunale Cassino 27 maggio 2016 - Est. A. Gualtieri).

Il provvedimento cautelare non merita accoglimento per carenza di *periculum in mora*.

Ad oggi, invero, la docente non ha dimostrato di aver subito alcun danno.

La docente ha usufruito di permessi per assistenza a portatore di handicap fin dall'a.s. 2016/2017 (cfr. all. 1). I fatti di cui ora si fa ragione del presente ricorso per provvedimento cautelare e d'urgenza erano, quindi, già presenti da oltre un anno senza che fosse stata avanzata



alcuna contestazione relativamente alla presunta illegittimità del mancato trasferimento sia per l'anno scolastico 2016/17 che per l'anno scolastico 2017/2018.

La docente poteva chiedere la precedenza per l'assegnazione provvisoria 2017/2018 per assistenza a familiare portatore di handicap grave e invece ha presentato domanda senza farne menzione (Cfr. All. 2 e 3).

Tutte le contestazioni relativamente a presunte illegittimità della procedura di mobilità 2016 e 2017 sono del tutto infondate in quanto la ricorrente nulla aveva preteso nelle domande presentate a questo Ministero.

Inoltre oggi, a distanza di così tanto tempo dalle domande di mobilità e dall'inizio dell'anno scolastico, è ormai venuto meno il requisito della necessità e urgenza, nonché del pregiudizio imminente e irreparabile che tale procedura tende a risolvere e va pertanto rigettato.

IN DIRITTO

1. Mancato riconoscimento della precedenza ex L.104/1992

La ricorrente eccepisce che la pubblica amministrazione non le abbia riconosciuto il diritto alla precedenza spettante sia nella domanda di mobilità 2016 che nella domanda di mobilità 2017 per assistenza a familiare disabile grave ai sensi dell'art.33, commi 5 e 7, L.104/1992.

Come avrebbe potuto il MIUR sapere della sua precedenza se nelle domande di mobilità per gli aa.ss. 2016/2017 e 2017/2018 non ha indicato alcunché?

1.a. Mobilità 2016.

Per quanto riguarda la Mobilità 2016 è opportuno vedere quanto prevede il CCNI 2016 con riferimento al riconoscimento delle precedenze (**all.4**).

ART. 13 - SISTEMA DELLE PRECEDENZE ED ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA INTERNA D'ISTITUTO

1. SISTEMA DELLE PRECEDENZE.

Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle sequenze operative delle quattro fasi della mobilità territoriale per le quali trovano applicazione. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.

- I) DISABILITA' E GRAVI MOTIVI DI SALUTE
- II) PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITA'
- III) PERSONALE CON DISABILITA' E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE
- IV) PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITA'
- V) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA'; **ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA'**; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE

Nella fase A punto 1 solo tra distretti diversi dello stesso comune e nelle fasi successive dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.Lgs. n. 287/04, la precedenza ai genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità.



Orbene, il CCNI prevede il riconoscimento di precedenza ex art.13 punto V) per assistenza del figlio individuato come referente unico solo per i docenti appartenenti alla FASE A della Mobilità 2016. **La docente appartiene alla FASE C, quindi, per questo motivo non le è stata riconosciuta.**

2.b. Mobilità 2017

Come è possibile osservare nella Domanda di Trasferimento interprovinciale per il 2017/2018 (Cfr. all.3), la docente **non ha mai chiesto che le venisse riconosciuto il diritto di precedenza per assistere genitore invalido grave.**

Il documento che qui si produce è proprio la domanda presentata dalla ricorrente, non la sua elaborazione da parte dell'Ufficio Territoriale di Milano.

La ricorrente, come è possibile vedere nella parte relativa alla precedenza, non ha assolutamente indicato di chiedere la precedenza per assistere il genitore invalido e, nella documentazione allegata, non ha allegato alcunché in proposito sia per la domanda di mobilità dell'a.s. 2017/2018 sia per la domanda di mobilità dell'a.s. 2016/2017.

Cui prodest richiamare il CCNI e le sue modalità di riconoscimento del sistema di precedenze se l'istante non ha indicato alcuna precedenza ex L.104/1992 nella domanda di mobilità né allegato alcunché? Ciò determina l'assoluta infondatezza dell'istanza ora presentata.

2. Docenti trasferiti in FASE D.

Altra doglianza dell'istante è che due docenti di FASE D (si badi bene che la docente istante è entrata in ruolo in Fase C, cioè in una fase diversa del piano assunzionale) hanno trovato collocazione in due province siciliane, mentre l'istante è rimasta in Lombardia.

I docenti in questione sono Puglisi Sabrina e Baglieri Chiara (non Clara come indicato in ricorso dalla difesa avversaria).

Veniamo con ordine. La Legge 107/2015 ha posto in essere un sistema complesso di assunzione di docenti a cui ha fatto seguito, nell'anno scolastico successivo, un parimenti complesso



sistema di completamento per l'assegnazione definitiva di cattedre attraverso l'obbligatorietà di presentazione di istanza di mobilità: e senza, con ciò, portare nocumento ai diritti già consolidati di altri docenti.

Vediamo il sistema assunzionale straordinario per l'a.s. 2015/2016 posto in essere dalla Legge n.107/2015.

L'art.1, comma 96, ha espressamente previsto:

“Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95:

- a) I soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n.82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale, n.75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;*
- b) I soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017”.*

L'ordine delle operazioni di nomina, le scelte degli interessati e l'assegnazione della sede di servizio per l'a.s. 2015/2016 sono state invece regolamentate dai successivi commi 98, 99 e 100 dello stesso art.1.

“98.Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:

- a) I soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), sono assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto di cui al primo periodo del comma 95, secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni, di competenza degli uffici scolastici regionali;*
- b) In deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico che residuano dopo la fase di cui alla lettera a), secondo la procedura nazionale di cui al comma 100;*
- c) In deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100”.*



Terminata questa prima fase di assunzioni, per l'anno 2016/2017 la stessa legge citata ha previsto una ulteriore fase di mobilità nazionale estesa a tutti i docenti immessi in ruolo (art. 1, comma 108).

“108. Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati.”

I docenti immessi in ruolo ex art.1, comma 98 lett. a) L.107/2015 da Graduatorie ad Esaurimento, provengono dalle cosiddette “Fasi 0 o A” del piano assunzionale ed hanno potuto avere la cattedra in quanto immediatamente disponibile rispetto alla propria posizione in GAE provinciale (cattedre disponibili per coprire il naturale *turn over*).

Per disposizione legislativa, tale particolare categoria di docenti non ha avuto l'obbligo di presentare domanda di mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale ex art.1, comma 108 L.107/2015, ben potendo mantenere quella già assegnata a far data dal 01/09/2015.

Il comma 108, infatti, impone l'obbligo di presentare domanda di mobilità nazionale solo ai “soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c)” con esclusione, quindi:

- dei soggetti assunti da Graduatorie di Merito del Concorso 2012;
- Dei soggetti assunti ex comma 98, lettera a).

Tali docenti, quindi, non avevano l'obbligo di presentare la domanda di Mobilità, ma solo l'obbligo di proporre istanza di mobilità all'interno della stessa provincia per ottenere la sede definitiva al termine dell'anno di prova nella stessa provincia (FASE A, punto 2, della mobilità o FASE B3 qualora assunti da Graduatorie di Merito). Qualora avessero voluto ambire a trasferimento in altra provincia sarebbero rientrati nella cosiddetta (FASE D).

Le cattedre assegnate a tale categoria di docenti (art.1, comma 96, *lettera a*, e comma 98, *lettera a*) sono da considerarsi non disponibili per le operazioni di mobilità nazionale del 2016.

Come si legge nel comma 108, quindi, i posti disponibili per la mobilità a favore dei docenti di FASE C della Mobilità sono solo quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016 provenienti da GAE con esclusione totale dal novero dei posti disponibili a favore



dei docenti di FASE C dei posti già assegnati ai docenti assunti con comma 98 lettera a) e con comma 98 lettere b) e c), ma da Graduatorie di Merito 2012.

I docenti assunti ex art.1, comma 98, lett.a), o lett. b) e c) da GM, potevano, quindi, al termine dell'anno di prova:

- Ottenere la sede definitiva, ma solo nell'ambito della stessa provincia con diritto all'accantonamento dei posti occorrenti (FASE A o FASE B3).
- Presentare domanda di trasferimento interprovinciale (FASE D Mobilità 2016). A questo punto potevano sperare di avere il trasferimento richiesto solo su:
 - posti *“resisi vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti” (art.6 CCNI);*
 - ma anche su posti resisi vacanti da altri docenti in FASE D “in uscita” in quanto docenti che hanno chiesto e ottenuto il trasferimento in altra provincia rispetto a quella inizialmente assegnata: in pratica si è potuta realizzare una naturale compensazione tra docenti di “FASE D in entrata” e docenti di “FASE D in uscita” dalla provincia.

Per sillogismo, conseguentemente, se si fosse resa libera una cattedra di un docente di FASE D, la stessa non sarebbe stata MAI e COMUNQUE, per disposto legislativo, riservata alla mobilità della FASE A, B o C della Mobilità, ma, eventualmente, solo ad altri docenti di FASE D.

Si ripete: le cattedre assegnate ai docenti di cui alla lettera a) dell'art.98 e lett. b) e c) da GM non erano disponibili per la mobilità di nessun tipo, ad eccezione, ovviamente, di mobilità interna tra docenti della stessa FASE D.

In conclusione, non costituisce prova di illegittimità della procedura il fatto che ci siano docenti in Fase D trasferiti.

La ricorrente riporta i casi di Baglieri Chiara (assegnata in Sicilia 0026) (ndr. Che peraltro l'istante chiama CLARA) e Puglisi Sabrina (assegnata in Sicilia ambito 0011).

A sostegno dell'interpretazione letterale della norma sopra riportata, se ne dimostrerà la fondatezza riportando il caso di una situazione reale: il caso del trasferimento di **Baglieri Chiara** in Provincia di Siracusa.

Due docenti assunte in Fase 0 del Piano Assunzionale 2015/2016 di scuola primaria (**all.5**) sono uscite in FASE D dalla Provincia di Siracusa: si tratta di Genco Adriana, che ha ottenuto il trasferimento su posto comune in provincia di Lodi, e Oliveri Maria Rosa che ha ottenuto il trasferimento sul sostegno in altra provincia siciliana Ambito Territoriale 0006 (**all.6**).

A fronte di queste due docenti “in uscita” su posti assolutamente non disponibili per le assegnazioni di docenti di Fase C della Mobilità 2016, due docenti sono “entrate” in FASE D in Provincia di Siracusa (**all.7**): si tratta di Baglieri Chiara, assunta in fase A del Piano Assunzionale 2015/16 in Ambito territoriale di Prato e Pistoia (**all.8**), con punti 29 e precedenza L.104/1992, che ha preso il posto comune lasciato libero da Genco Adriana in Ambito Territoriale 0026 e di Argento Maria Adele (**all.9**), assunta in “Fase 0” in Ambito Catania che, con punti 68 e precedenza prevista da CCNI, che ha ottenuto il posto di sostegno lasciato libero da Oliveri Maria Rosa nell'Ambito Territoriale 0026.



Docenti FASE D, scuola primaria, in uscita da AT Siracusa (Sicilia 0026)

Cognome e nome	Fase	Tipologia di posto	Punteggio	Ambito Assegnato
GENCO ADRIANA	Trasferimento interprovinciale docenti assunti entro il 2015/16	COMUNE	41	LOMBARDIA AMBITO 0017
OLIVERI MARIA ROSA	Trasferimento interprovinciale docenti assunti entro il 2015/16	SOST. MINORATI PSICOFISICI	55	SICILIA AMBITO 0006



Docenti FASE D, scuola primaria, in entrata in AT Siracusa

Cognome e nome	Fase	Tipologia di posto	Punteggio	Precedenza	Provenienza
BAGLIERI CHIARA	Trasferimento interprovinciale docenti assunti entro il 2015/16	COMUNE	29	Sì	PROVINCIA DI PRATO E PISTOIA
ARGENTO MARIA ADELAIDE	Trasferimento interprovinciale docenti assunti entro il 2015/16	SOST. MINORATI PSICOFISICI	68	Sì	PROVINCIA DI CATANIA

Per la conferma della validità dei trasferimenti di docenti in FASE D, si vedano:

- Tribunale di Bologna, ordinanza su reclamo n.5572 del 23/06/2017 (**all.10**)
- Tribunale di Arezzo, ordinanza n.3048 del 26/10/2017 (**all.11**)

Per quanto riguarda, invece la docente **Puglisi Sabrina**, anch'essa in Fase D, che con punti n.21 è riuscita a rientrare in Provincia di Enna. Ebbene la docente richiamata in ricorso nell'a.s. 2015/2016 lavorava in provincia di Mantova tant'è che ha presentato lì domanda di trasferimento e apparteneva, quindi, alla FASE B3 (una fase antecedente alla Fase C a cui appartiene l'odierna istante). (**All.12**)

Quindi, sia la Legge 107/2015 sia il CCNI, hanno previsto un trattamento differenziato sia a favore dei docenti già assunti prima del 2014/2015 sia a favore dei docenti assunti da Graduatorie di Merito (concorso 2012).

I docenti assunti da Graduatorie di Merito del Concorso 2012 hanno ricevuto la nomina in una determinata provincia nel 2015 e, nel 2016, hanno potuto chiedere la definizione della cattedra solo all'interno della provincia stessa di nomina. Le cattedre assegnate nel 2015 ai docenti assunti da GM/2012 sono state "accantonate" per consentire loro di avere l'assegnazione definitiva nel 2016/2017 nell'ambito della stessa provincia di assunzione.

Se avessero voluto chiedere l'assegnazione di cattedra al di fuori della provincia di nomina, sarebbero rientrati nella Fase D della Mobilità.

3. La giurisprudenza di grado superiore sulla validità della procedura di Mobilità 2016

Si allega sentenza della Corte d'Appello di Brescia (**all.13**) con la quale si conferma la validità e legittimità della procedura di Mobilità del personale docente relativamente all'anno 2016/2017 e la legittimità della diversità di trattamento tra docenti assunti da Graduatorie di Merito del concorso 2012 rispetto ai docenti assunti da Graduatorie ad Esaurimento.

Alla luce delle considerazioni e dei motivi su esposti voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, *contrariis reiectis*, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI



RIGETTARE il richiesto provvedimento cautelare per carenza dei presupposti di legge.

RIGETTARE nel merito ogni domanda in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa.

CONDANNARE parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.

Allega:

1. Stato Matricolare
2. Domanda di Mobilità 2016
3. Domanda di Mobilità 2017
4. Estratto CCNI 2016
5. AT Siracusa assunzioni 2015
6. AT docenti in uscita da fase D
7. Bollettino docenti trasferiti da AT Siracusa 2016
8. AT Prato docenti assunti 2015
9. AT Catania docenti assunti 2015
10. Tribunale di Bologna, Ordinanza 5572 del 23.06.2017
11. Tribunale di Arezzo, ordinanza 3048 del 26.10.2017
12. Elenco trasferimenti a.s. 2016/2017 – USR Siracusa
13. Corte d'Appello di Brescia, sentenza n. 308 del 14/12/2017

Milano, 27/03/2018

Il Funzionario delegato
(Dr.ssa Emanuela Romano)

